

SENATO DELLA REPUBBLICA
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE relatore comunica che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire il parere su tutti gli emendamenti e subemendamenti, salvo che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5, su cui si è riservata di esprimersi successivamente. Tali emendamenti sono quindi accantonati in attesa del parere.

Dà, quindi, conto degli esiti del parere che risulta contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2 (limitatamente alla lettera *a*)), 3.0.3/5, 11.8 (limitatamente al numero 2)), 12.0.3 e 013.0.1. Sull'emendamento 5.0.1 ha espresso un parere non ostativo, condizionato alla modifica dell'ultimo periodo, relativo all'invarianza della spesa. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il Presidente comunica di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, secondo le predette indicazioni, e di aver presentato il nuovo emendamento 3.5, che recepisce il suggerimento formulato dalla Commissione Bilancio nel parere espresso sul testo del disegno di legge.

Comunica, infine, che sono state presentate le riformulazioni 2.3 (testo 2) e 3.0.2 (testo 3), e che tutti i nuovi testi saranno pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Interviene la senatrice [MORONESE](#) (M5S) per illustrare gli emendamenti a sua firma 12.0.1 e 12.0.2. Precisa, al riguardo, che le due proposte hanno lo scopo di evitare l'ennesima procedura di infrazione, con il rischio di sanzioni pecuniarie, e che non derivano da una valutazione di merito sull'opportunità o meno degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Ripercorre, poi, il carteggio dell'interlocuzione tra la Commissione europea e il Governo, dalla quale non è emerso un chiarimento sufficiente a giustificare l'aiuto di Stato. Invita, quindi, la Commissione a valutare con attenzione l'esigenza di evitare un ulteriore aggravio del contenzioso con l'Unione europea e il rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie.

I senatori [RICCIARDI](#) (M5S), [GAUDIANO](#) (M5S), [DONNO](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), [GIANNUZZI](#) (M5S) e [ANGRISANI](#) (M5S) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) chiude la fase dell'illustrazione delle proposte emendative per procedere all'esame degli ordini del giorno.

In riferimento all'ordine del giorno G/822/1/14, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sul secondo impegno e parere contrario sul primo, in quanto la normativa italiana di recepimento della direttiva 2005/36/CE già prevede una valutazione finale del tirocinio da parte dell'autorità competente.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) dichiara di accettare l'espunzione del primo impegno, ribadendo tuttavia che esso si pone nella stessa direzione del secondo impegno per la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi e dei parametri di certificazione delle competenze nei diversi Stati membri dell'Unione.

L'ordine del giorno G/822/1/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/1/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/2/14 a condizione che sia riformulato l'impegno con l'espunzione del doppio requisito della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento, in quanto la direttiva 2005/36/CE prevede tali requisiti come alternativi, e con l'impegno al Governo a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi per il riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) dichiara di accettare la riformulazione dell'impegno, ribadendo l'esigenza di prevedere procedure di verifica più stringenti al fine di assicurare livelli di formazione elevati per coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli sanitari per esercitare la professione in Italia.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) esprime perplessità sull'accoglimento, da parte del Governo, dell'impegno a prevedere percorsi più rigorosi di valutazione della formazione solo di alcune professioni e non anche delle altre, come invece previsto nell'ordine del giorno G/822/1/14.

L'ordine del giorno G/822/2/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/2/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/822/3/14, con il parere favorevole del [PRESIDENTE](#) relatore, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/4/14 a condizione che vengano espunti i riferimenti nelle premesse al reddito di cittadinanza e che sia espunto l'impegno a subordinare l'adozione delle misure riguardanti il reddito di cittadinanza al previo e integrale pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, pur mantenendo la valutazione dell'opportunità di effettuare tali pagamenti.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) dichiara di non accettare la riformulazione, in quanto ciò significherebbe privare l'impegno a effettuare i pagamenti delle necessarie risorse per farlo. In tal modo, le imprese continueranno a versare nelle gravi difficoltà in cui si trovano a causa degli ingenti crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che paradossalmente in molti casi comporta situazioni di irregolarità che non consentono loro di partecipare a contratti di lavori o forniture con gli stessi enti pubblici.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore snaturi l'intero impianto dell'ordine del giorno, che subordina l'erogazione del reddito di cittadinanza al previo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, l'impegno per il Governo solo a valutare l'opportunità del pagamento dei debiti indebolisce ulteriormente lo strumento di indirizzo dell'ordine del giorno, già di per sé non vincolante giuridicamente. Ricorda come Forza Italia abbia da anni come priorità politica questo tema e che anche il Governo Renzi si era impegnato in tal senso, sebbene senza risultati concreti. Sottolinea, infine, come la normativa europea stabilisca il termine di 30 giorni per i pagamenti dei debiti delle amministrazioni, prorogabili in alcuni casi a 60, mentre in Italia il tempo medio di pagamento delle pubbliche amministrazioni è di circa 100 giorni.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ribadisce la sua posizione, ritenendo errato mettere in correlazione due esigenze distinte, entrambe fortemente sentite.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ricorda come la dilazione dei pagamenti derivi, di fatto, da un'esigenza di bilancio, imposta anche dai vincoli derivanti dall'Unione europea, che risale ai primi anni 2000. Concorda sui benefici che deriverebbero dal pagamento dei debiti in termini di un ingente quantitativo di liquidità che verrebbe messa in circolazione e propone di riformulare l'ordine del giorno invitando il Governo a valutare l'adozione di misure per accelerare i pagamenti.

Interviene il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) per esprimere un deciso dissenso nei confronti della giustificazione adottata dal rappresentante del Governo per i ritardi nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione.

Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà di un Governo che dice di non voler rispettare i vincoli europei e che poi afferma di non poter saldare i debiti nei confronti delle imprese proprio a causa di quei vincoli, quando invece è in grado di stanziare 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Propone quindi che si trovi un'altra copertura per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Aggiunge infine la propria firma all'ordine del giorno G/822/4/14.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene inaccettabile che lo Stato adempia con ritardo i propri debiti nei confronti delle imprese, privandole della necessaria liquidità, che andrebbe a beneficio non solo delle imprese direttamente interessate ma anche di tutto l'indotto legato a tali aziende. Tutto ciò per valorizzare il reddito di cittadinanza, che costituisce una misura meramente

assistenziale e priva di un reale effetto moltiplicatore. Concorda peraltro con la proposta di trovare una copertura anche per pagare i debiti della pubblica amministrazione.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) riconosce il tentativo lodevole del relatore di mantenere un equilibrio politico, ma sottolinea come ciò non può arrivare al punto di sfociare nell'ipocrisia. Ritiene che il rappresentante del Governo sia stato molto leale nel difendere la misura del reddito di cittadinanza anche a costo di mantenere le imprese nella loro situazione di difficoltà. Prende quindi atto che tra le priorità del Governo non vi siano i crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle amministrazioni.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ribadisce di non poter accettare una riformulazione in cui non si indica dove trovare le risorse per coprire le spese relative al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione l'ordine del giorno G/822/4/14, che risulta respinto.

Sull'ordine del giorno G/822/5/14, il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole, condizionato all'espunzione, nelle premesse e nel terzo impegno, di ogni riferimento al reddito di cittadinanza.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) dichiara di accettare la riformulazione.

L'ordine del giorno G/822/5/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/5/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore manifesta la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ordini del giorno G/822/6/14, G/822/7/14 e G/822/8/14, e propone di accantonarli.

La Commissione conviene.

L'ordine del giorno G/822/9/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori [RICCIARDI](#) (M5S), [GAUDIANO](#) (M5S), [DONNO](#) (M5S), [ANGRISANI](#) (M5S) e [DI MICCO](#) (M5S), su conforme parere del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, è accolto come raccomandazione.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da senatori del Movimento 5 Stelle.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

G/822/1/14 (Testo 2)

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Parente](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

impegna il Governo:

ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.

G/822/2/14 (Testo 2)

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

in particolare la lettera *f*) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

considerato che:

l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

G/822/5/14 (Testo 2)

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Tiraboschi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 »,

premessi che:

il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre oltre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;

il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro.

Art. 2

2.3 (Testo 2)

[Simone Bossi, Casolati](#)

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente:

«01. dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è aggiunto e il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e

delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione".».

Art. 3

3.5

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e da trasmettere alle Camere» e, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.2 (Testo 3)

[Bonfrisco, Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 5

5.0.1 (Testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 73.

(Autorità nazionale di vigilanza)

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».